EPPI
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2021

REGOLAMENTO ELETTORALE

Adottato con delibera del CIG n. 51 del 16 dicembre 2020
Approvazione Ministeriale del 28 giugno 2021
Data registro partenza Ministero: m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.U.0007457.28-06-2021

Titolo 1 - Oggetto

Articolo 1

Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati (EPPI).

Articolo 2

Il Consiglio di Indirizzo Generale è costituito dai membri elettivi dei Collegi Elettorali in ragione di uno ogni mille iscritti all'EPPI per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille.

Non più di un ottavo (arrotondato per difetto all'unità) dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale possono essere eletti fra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96. Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale sono eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente nel Collegio Elettorale di competenza che siano in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 10.

Articolo 3

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 dello Statuto, è costituito da cinque membri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che, in ambito nazionale, abbia conseguito il maggior numero di voti. La preferenza espressa validamente per un candidato è considerata quale voto alla lista di appartenenza. Sempreché risulti compreso tra i cinque eletti di cui al precedente articolo, un solo componente del Consiglio di Amministrazione può essere nominato fra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.

Titolo 2 – Collegi Elettorali

Articolo 4

Sono costituiti 5 Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali:

Collegio n°1

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Collegio n°2

Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.

Collegio n°3

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio.

Collegio n°4

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Collegio n°5 Sicilia, Sardegna.

Titolo 3 – Indizione e durata delle elezioni, comunicazioni elettorali

Articolo 5

Il Presidente dell'Ente indice le elezioni almeno tre mesi prima del termine di scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, fissandone la data di inizio, la data di chiusura e la data della eventuale votazione suppletiva ai sensi dello Statuto. La data di inizio deve precedere di almeno quaranta giorni la data di scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Il Presidente dell'Ente entro quindici giorni dalla data in cui indice le elezioni:

a) comunica ai Presidenti degli Ordini territoriali le date di inizio e chiusura delle votazioni e la data dell'eventuale votazione suppletiva;
b) comunica ai Presidenti degli Ordini territoriali il numero di rappresentanti spettante per ogni Collegio Elettorale;
c) rimette ai Presidenti degli Ordini territoriali l'elenco degli iscritti all'EPPI aventi diritto al voto compresi nel Collegio Elettorale di appartenenza, suddivisi per ciascun singolo Ordine territoriale.

Il Presidente dell'Ente, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, dà incarico affinché sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito www.eppi.it, informativa:

d) sulla data di inizio e chiusura delle votazioni e sulla data dell'eventuale votazione suppletiva;
e) sulle norme per il voto on line;
f) sul luogo, giorno ed apertura degli eventuali punti di assistenza istituiti presso gli Ordini territoriali o la sede dell'Ente. Presso i punti di assistenza possono votare unicamente gli iscritti appartenenti al medesimo Ordine territoriale.

Entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, gli iscritti non ricompresi nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare ricorso al Seggio Elettorale Centrale.

Articolo 7

Il Presidente dell'Ente, entro il 10° giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto invia agli eventuali punti di assistenza istituiti, i manifesti con le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 8

La durata della votazione non può essere superiore a cinque giorni. Le operazioni di voto saranno possibili, nei giorni stabiliti, dalle ore 07.00 del primo giorno alle 0,00 e nei giorni successivi per h 24, con l'esclusione dell'ultimo giorno in cui le operazioni di voto si concluderanno alle ore 17,00. L' assistenza agli aventi diritto al voto è garantita all'interno della fascia oraria 9.00 alle 17.00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

La data della votazione suppletiva deve essere compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla chiusura della votazione ordinaria.

Entro le ore 10,00 del giorno successivo dalla chiusura delle votazioni giornaliere, con esclusione di quella dell'ultimo giorno utile, il Seggio Elettorale Centrale, comunicherà agli Ordini Provinciali la percentuale dei votanti ed i nominativi degli stessi.

Titolo 4 – Elettorato attivo e passivo

Articolo 9

Hanno diritto al voto gli iscritti all'EPPI che risultino tali alle ore 24.00 del sessantesimo giorno antecedente la data di indizione delle elezioni, non sono rilevanti le domande di iscrizione o di cancellazione presentate a qualsiasi titolo successivamente al termine sopra indicato.

Articolo 10

Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale gli iscritti che:

a) abbiano diritto di voto;
b) abbiano versato i contributi per almeno complessive cinque intere annualità contributive negli anni immediatamente precedenti le elezioni;
c) abbiano rispettato nei cinque anni immediatamente precedenti le elezioni, i termini per gli adempimenti contributivi e documentali, attestabili con il rilascio del DURC al 31 dicembre di ciascuno dei cinque anni.
d) sia rilasciabile il Durc;
e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con quella di componente del Collegio dei Sindaci nonché con gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere degli Ordini Territoriali

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.

La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Ai sensi dello statuto sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, gli iscritti che:

a) abbiano diritto di voto;
b) abbiano versato almeno complessive cinque intere annualità contributive negli anni immediatamente precedenti le elezioni;
c) abbiano rispettato nei cinque anni immediatamente precedenti le elezioni i termini per gli adempimenti contributivi e documentali, attestabili con il rilascio del DURC al 31 dicembre di ciascuno dei cinque anni.
d) sia rilasciabile il Durc;
e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci, nonché con gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere dell'Ordine territoriale.

La carica di componente di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali. La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale.

In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi, l'interessato deve optare per una sola carica entro i termini previsti all'art 23.

Titolo 5 – Liste elettorali

Articolo 12

I componenti del Consiglio d'Indirizzo Generale sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti nell'ambito dello stesso Collegio Elettorale ed aventi un numero di candidati, per ciascuna lista, pari ai rappresentanti eleggibili attribuiti al Collegio Elettorale più uno (facoltativo).

Articolo 13

Tutti gli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di Indirizzo Generale.

Articolo 14

Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Indirizzo Generale deve essere sottoscritta con firme autenticate a termine di legge, da almeno 30 iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti al Collegio Elettorale nel quale la lista medesima viene presentata.

Nessun iscritto, può sottoscrivere più di una lista.

La lista è presentata esclusivamente da un sottoscrittore della medesima.

Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 e la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché curriculum vitae redatto secondo lo standard Europeo.

Le liste devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione all' Ordine territoriale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI ai sensi dell'articolo 1 D. Lgs. 103/96.

Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo, viene fatto divieto di utilizzo di simboli propri dell'Ente.

Articolo 15

Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Indirizzo Generale devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'EPPI, successivamente alla data di indizione delle elezioni e, comunque, entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente dell'EPPI, verificata la formale regolarità delle liste, la completezza della documentazione necessaria per le candidature inclusa l'autocertificazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità , le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine con i nominativi dei candidati ed i loro dati anagrafici ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, agli Ordini territoriali appartenenti al Collegio Elettorale al quale le liste si riferiscono, presso i quali sono stati istituiti i punti di assistenza.

Le liste non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse. Avverso l'esclusione può essere presentato ricorso al Seggio Elettorale centrale entro cinque giorni, dalla data di comunicazione.

Articolo 16

Ogni lista di ciascun Collegio Elettorale per il Consiglio di Indirizzo Generale deve avere un numero di candidati, appartenenti all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 103/96, pari al numero degli eleggibili, pena inammissibilità.

Gli altri candidati della lista possono essere iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.

Articolo 17

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti in ambito nazionale, ciascuna, composta di sette candidati dei quali almeno cinque identificati uno per ciascun Collegio Elettorale.

Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione non può contenere più di un candidato appartenente alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.

Articolo 18

Tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio d'Amministrazione deve essere sottoscritta con firme autenticate a termine di legge da almeno 150 iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti a qualsiasi Collegio Elettorale.

Nessun iscritto, può sottoscrivere più di una lista.

La lista è presentata esclusivamente da un sottoscrittore della medesima.

Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 e la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché curriculum vitae redatto secondo lo standard Europeo.

Le liste devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI ai sensi dell'articolo 1 D. Lgs. 103/96.

Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo, viene fatto divieto di utilizzo di simboli propri dell'Ente.

Articolo 20

Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio d'Amministrazione devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'EPPI, successivamente alla data di indizione delle elezioni e comunque entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'EPPI, verificata la formale regolarità delle liste, la completezza della documentazione necessaria per le candidature inclusa l'autocertificazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine e con i nominativi dei candidati ed i loro dati anagrafici, ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, agli Ordini territoriali. Le liste non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse.

Avverso l'esclusione può essere presentato ricorso al Seggio Elettorale centrale entro cinque giorni, dalla data di comunicazione.

Titolo 6 – Eleggibilità

Articolo 21

Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio d'Indirizzo Generale solo gli iscritti appartenenti ad uno degli Ordini territoriali inclusi nel Collegio Elettorale medesimo.

In ogni Collegio Elettorale sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, fino alla concorrenza del numero di consiglieri spettanti al Collegio Elettorale medesimo.

In caso di parità di voti, risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'EPPI o in subordine, il più anziano di età.

Qualora più di 1/8 dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale eletti risultasse appartenere alla categoria di iscritti di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96, si rientrerà in tale ottavo, sostituendo l'eletto o gli eletti di tale categoria che hanno riportato il minor numero di voti con i primi dei non eletti appartenenti allo stesso Collegio Elettorale che non sono compresi nella suddetta categoria.

Articolo 22

I candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione sono eletti in ambito nazionale indipendentemente dal Collegio Elettorale di appartenenza.

Per il Consiglio di Amministrazione risulterà vincitrice la lista che ha riportato il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista risulteranno eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto, il più anziano di iscrizione all'EPPI, in subordine, il più anziano di età.

Articolo 23

In caso di elezione del medesimo soggetto in uno degli organismi che determinerebbe una causa di incompatibilità ai sensi degli articoli 10 e 11, l'interessato deve optare per una sola carica entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

Titolo 7 – Modalità di voto

Articolo 24

Le elezioni si svolgono esclusivamente per via telematica, nei giorni e nelle ore indicate all'articolo 8.

Le elezioni si svolgono a voto segreto e senza ammissioni di deleghe mediante qualunque connessione internet collegandosi al sito www.eppi.it e successivamente entrando nella propria area riservata, all'interno della quale vi sarà un'apposita AREA ELEZIONI.

All'interno della sopra menzionata area l'iscritto avrà a disposizione:

a) il Regolamento Elettorale;
b) l'informativa di cui al precedente articolo 6
c) il manifesto delle liste concorrenti del proprio Collegio Elettorale per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale;
d) il manifesto delle liste concorrenti per il Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di voto possono altresì essere compiute utilizzando le postazioni informatiche predisposte nei punti di assistenza eventualmente istituiti presso gli Ordini territoriali od il Seggio Centrale. I locali nei quali saranno poste dette postazioni devono essere idonei ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità delle operazioni elettorali. Le modalità di voto sono quelle individuate al primo comma.

Articolo 25

Possono esprimere il voto solo gli iscritti titolari di indirizzo PEC dichiarato e risultante negli archivi dell'Ente.

Il PIN per l'esercizio del diritto di voto è generato su richiesta dell'iscritto compilando l'apposito form disponibile nell' AREA ELEZIONI della sua area riservata.

L'elettore che abbia smarrito il PIN, potrà chiederne uno nuovo compilando il form disponibile nell'AREA ELEZIONI della sua area riservata. Dal momento della richiesta il precedente PIN non sarà più utilizzabile.

Articolo 26

Non si possono esprimere preferenze per un numero superiore a quello dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale spettanti al Collegio Elettorale cui appartiene l'elettore.

Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista.

Articolo 27

Non si possono esprimere più di tre preferenze per il Consiglio di Amministrazione.

Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista.

Titolo 8 – Validità dell'elezione

Articolo 28

L'elezione è valida quando, nell'ambito di un intero Collegio Elettorale, abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli iscritti aventi diritto al voto.

Articolo 29

Qualora non si verifichi la condizione di cui all' Art. 28 le elezioni già svolte verranno annullate e si ricorrerà alle elezioni suppletive da svolgersi in tutti gli Ordini territoriali facenti parte del Collegio Elettorale nel quale non è stato raggiunto in prima istanza il quorum di cui sopra.

Articolo 30

Le elezioni suppletive saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 31

Le elezioni suppletive dovranno tenersi, in un unico giorno fissato in precedenza dal Presidente dell'Ente.

Titolo 9 – Seggio elettorale centrale

Articolo 32

È costituito entro 30 giorni dalla data dell'indizione delle elezioni il Seggio elettorale centrale.

Il Seggio elettorale centrale decide su tutte le questioni inerenti le operazioni di voto e le relative contestazioni o ricorsi.

Articolo 33

Il Seggio Elettorale centrale, costituito con le modalità di cui all'art. 32, è composto dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio d'Amministrazione, che lo presiede, e da cinque scrutatori uno per ogni Collegio Elettorale scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto designati dal Consiglio di Indirizzo Generale.

Le nomine di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale devono essere assunte con apposite delibere in data precedente al termine indicato all' art. 32 .

Articolo 34

Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche.

Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il quorum di cui all'articolo 28, le operazioni di scrutinio elettronico avranno inizio senza soluzione di continuità con la chiusura delle operazioni di voto.

Nell'ipotesi in cui, invece, non fosse raggiunto il quorum, il Presidente dell'Ente invita gli Ordini territoriali interessati, a svolgere le elezioni suppletive entro il termine previsto. In tal caso le operazioni di scrutinio elettronico non avranno luogo fintanto che le elezioni suppletive non saranno state completate.

Articolo 35

Ultimate le operazioni di scrutinio elettronico, il Seggio Elettorale centrale ne redige apposito verbale, indicandovi il numero di voti e preferenze, suddivise per Ordini territoriali, riportato da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed attestando la regolarità della votazione.

I registri elettronici dei voti espressi saranno conservati sino allo scadere del termine previsto per la presentazione dei ricorsi di cui al successivo articolo 42.

In ipotesi di presentazione di ricorsi, i registri elettronici saranno conservati sino al 60° giorno successivo alla data di pronunciamento del Consiglio d'Amministrazione sui ricorsi stessi.

Titolo 10 – Risultati elettorali e nomina

Articolo 36

Entro trenta giorni dalla data di chiusura del Seggio Elettorale Centrale, il Presidente dell'Ente procede alla proclamazione ed all'insediamento degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto.

Inoltre, il Presidente dell'Ente nella seduta di insediamento verifica l'insussistenza di cause di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto.

Articolo 37

La proclamazione viene comunicata a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale con mezzo che ne comprovi la ricezione.

Articolo 38

La proclamazione degli eletti viene altresì resa pubblica a ciascun iscritto, agli Ordini territoriali di categoria mediante comunicazione del numero di voti e delle preferenze suddivisi per Ordine territoriale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed affissa nei locali dell'Ente.

Articolo 39

Qualora taluno degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale rinunci all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, il Presidente dell'Ente procederà alla sostituzione nominando il primo dei non eletti appartenente al medesimo Collegio Elettorale.

Articolo 40

Qualora taluno dei componenti il Consiglio di Amministrazione rinunciasse all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, il Presidente dell'Ente procederà alla sostituzione nominando componente del Consiglio di Amministrazione il primo dei non eletti alla carica facente parte della medesima lista.

Articolo 41

I risultati delle elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale sono comunicati ai Ministeri Vigilanti.

Titolo 11 – Ricorsi

Articolo 42

Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione in carica il quale decide, in via definitiva, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

Titolo 12 – Norma Finale

Articolo 43

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto dell'Ente.

L'Ente tratta i dati degli iscritti ai fini della gestione amministrativa della procedura elettorale degli organi statutari dell'Ente stesso, in quest'ambito provvede all'invio agli Ordini territoriali dei dati in proprio possesso relativi agli iscritti al Collegio Elettorale ai fini della composizione delle liste elettorali.